

## VERBALE DI ACCORDO

Oggi 16 ottobre 2009

Tra l'Associazione Panificatori Artigiani della Provincia di Bergamo – ASPAN, rappresentata da Roberto Capello e Roberto Alvaro

e  
le Organizzazioni Sindacali provinciali dei Lavoratori espressione territoriale delle Organizzazioni nazionali FLAI-CGIL, rappresentata da Enrico Nozza Bielli e Orazio Amboni e FAI-CISL, rappresentata da Danilo Mazzola,

si stipula il seguente

### ACCORDO PROVINCIALE

finalizzato a stabilire modalità condivise per lo svolgimento delle attività formative connesse al rapporto di lavoro di "Apprendistato professionalizzante" previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n° 276 e successive modifiche e circolari applicative e interpretative del Ministero del lavoro e dall'articolo 28 del CCNL del 19 luglio 2005 per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari

#### 1. premessi che :

- 1.1. Le parti firmatarie ritengono la qualificazione professionale degli apprendisti un importante obiettivo da perseguire sia per lo sviluppo e la tutela della professionalità e occupabilità dell'apprendista, sia per la produttività e competitività dell'azienda;
- 1.2. tale qualificazione professionale è relativa a competenze di base trasversali a tutto il mondo del lavoro (così come previsto dalla normativa nazionale) e anche a specifiche competenze professionali nel settore della panificazione;
- 1.3. le norme di legge e contrattuali prevedono un monte ore di formazione formale, interna e/o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali, secondo quanto stabilito dal piano formativo individuale;
- 1.4. la concreta esperienza lavorativa, purché svolta secondo un piano formativo individuale prefissato e assistita *on the job* dal ruolo del *tutor* specificamente formato, costituisce una importante fonte di apprendimento e arricchimento di capacità professionali da integrare, con pari dignità, alla formazione formale d'aula in strutture accreditate;



1.5. la specificità delle imprese di panificazione non consente il totale svolgimento di attività formativa all'interno dei locali aziendali e rende pertanto necessaria, di norma, una formazione mista interna/esterna;

## **2. Tutto ciò premesso si concorda quanto segue**

2.1. L'attività formativa connessa al contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D.Lgs. 276/2003, quantificata in 120 ore medie annue, sarà effettuata, di norma, per gli apprendisti impiegati in imprese che applicano il citato CCNL del 19 luglio 2005 in provincia di Bergamo, in modalità miste di formazione interna e formazione esterna all'azienda.

2.2. La formazione esterna sarà effettuata di norma presso agenzie formative accreditate, avvalendosi delle opportunità formative offerte da Bandi Regionali e Bandi Provinciali, o finanziati dalle imprese stesse in assenza di bandi Provinciali e Regionali, secondo moduli quantificati, di norma, in 40 ore annue all'interno dei quali saranno affrontate in prevalenza materie di carattere trasversale, ma saranno introdotti anche elementi dello specifico settore professionale.

2.3. Le rimanenti 80 ore di formazione, a prevalente carattere professionalizzante, saranno svolte all'interno dell'azienda secondo la modalità dell'affiancamento on the job, per il raggiungimento degli obiettivi formativi e delle capacità professionali indicati nel *Piano Formativo Individuale*.

2.4. Con diverso e specifico accordo, le Parti firmatarie costituiscono un *Comitato Bilaterale per l'apprendistato e la formazione continua* (d'ora in avanti *Comitato Bilaterale*).

2.5. Le aziende, al momento dell'assunzione di un apprendista, invieranno al Comitato Bilaterale il *Piano formativo individuale* sottoscritto dall'apprendista e una formale dichiarazione di responsabilità nella quale si dichiara:

- a) la presenza di un tutor interno con professionalità adeguata e l'impegno alla frequenza del primo corso utile per tutor;
- b) l'adesione, per la parte di formazione esterna, ad uno specifico corso di formazione per apprendisti promosso da un'Agenzia Formativa accreditata che abbia concordato col Comitato Bilaterale i contenuti e i metodi di insegnamento.

2.6. Il Comitato Bilaterale fornirà alle aziende consulenza e assistenza in merito alla stesura dei Piani di formazione individuali, alla valutazione delle competenze in ingresso, a verifiche intermedie e finali e al riconoscimento e attestazione del percorso formativo.

2.7. Il Comitato Bilaterale, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, validerà il Piano Formativo Individuale proposto dall'impresa e sottoscritto dall'apprendista, e procederà, secondo modalità stabilite dal Comitato stesso, a successivi momenti di verifica intermedia e finale delle attività formative effettuate sia on the job che nella formazione esterna.

2.8. Qualora il Comitato Bilaterale non si esprima nel termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'azienda, la richiesta di validazione si intenderà accolta e il datore di lavoro provvederà ad inviare modello



di assunzione, corredato dai relativi allegati (Parere di conformità, Piano Formativo individuale, Dichiarazione sulla capacità formativa formale interna dell'impresa), alla Provincia competente e alla Commissione Bilaterale.

2.9. Il Comitato Bilaterale, d'intesa con la Provincia e avvalendosi delle opportunità offerte da Bandi Regionali e Provinciali, o in assenza di questi, con finanziamenti mirati messi a disposizione dalle imprese, procederà ad assicurare la periodica offerta - commisurata alle effettive necessità - di corsi per tutor, presso un'Agenzia formativa accreditata che abbia concordato col Comitato Bilaterale contenuti e metodi di insegnamento che valorizzino lo specifico professionale e tecnico del settore.

2.10. Il presente accordo avrà validità sperimentale fino al 31 dicembre 2010, le parti prima della scadenza si incontreranno per valutarne i risultati e la efficacia.

2.11. Eventuali modifiche a tale materia apportate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Contratto Integrativo Regionale o da eventuali interventi legislativi nazionali e regionali saranno recepiti dall'attuale accordo.

### 3. Clausola transitoria

3.1. In considerazione del fatto che gli apprendisti impegnati nella seconda annualità al momento della stipula del presente accordo possono contare, per l'adempimento degli obblighi formativi secondo le modalità previste a regime, su tempi molto ristretti, si conviene di mantenere comunque l'impegno ad assicurare entro il primo semestre del 2010 lo svolgimento delle 40 ore di attività formativa esterna. Il raggiungimento degli obiettivi per i quali la seconda annualità del Piano Formativo Individuale prevedeva una formazione on the job, sarà verificato attraverso un colloquio di accertamento con il Comitato Bilaterale o soggetti da esso delegati, entro il primo semestre 2010.

4. Il presente accordo verrà trasmesso alla Provincia di Bergamo – Settore Istruzione, Formazione, Lavoro e Attività Produttive – Servizio Formazione e Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Associazione Panificatori  
Artigiani della provincia di Bergamo  
ASPAN

FLAI Cgil



FAI Cisl

